



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**Struttura Operativa competente: Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro**

Direttore: Santina BRUNO

Recapiti a cui rivolgersi – Sede di Alba

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano 1° - Uff. 124

✓ telefonicamente: 0173/316604

✓ tramite fax: 0173/316535

tramite e-mail: [spresal.alba@aslcn2.it](mailto:spresal.alba@aslcn2.it)

Recapiti a cui rivolgersi – Sede di Bra

✓ personalmente: Via Goito n. 1, Bra (CN) – piano 1°

✓ telefonicamente: 0172/420431

✓ tramite fax: 0172/420433

tramite e-mail: [spresal.bra@aslcn2.it](mailto:spresal.bra@aslcn2.it)

## **ALCUNE DOMANDE FREQUENTI**

### **SULLA TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI**

**Entro quanto tempo dall'inizio dell'attività deve essere vidimato il registro infortuni?**

Da subito. Hanno l'obbligo di tenuta del registro infortuni tutte le ditte in cui vi sia almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato (socio, coadiuvante, ecc. anche se non assicurato), oltre il titolare. Non è necessario vidimare il registro se la ditta è impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile oppure se è costituita dal solo titolare.

**Se non è stata effettuata la vidimazione del registro infortuni, la ditta incorre in qualche sanzione?**

Sì, una sanzione amministrativa.

**Se la ditta ha effettuato la vidimazione del registro infortuni, ma il registro viene conservato fisicamente dal commercialista (o consulente del lavoro), anziché sul luogo di lavoro, incorre in qualche sanzione?**

Sì, una sanzione amministrativa poiché i registri infortuni devono essere obbligatoriamente conservati sul luogo di lavoro, a disposizione degli organi di vigilanza; non possono essere conservati "per comodità" presso il consulente del lavoro.

**Una ditta s.n.c., anche se non ha dipendenti, deve vidimare il registro infortuni?**

Il socio, secondo l'art. 2 comma 1- lett. a) del decreto legislativo 81/08, è equiparato al lavoratore dipendente; di conseguenza, la ditta deve vidimare il registro infortuni.

**Quanti registri infortuni deve avere una scuola?**

Soltanto uno, valido per alunni, professori, altro personale. Il registro infortuni è indipendente dalle posizioni INAIL ed è uno solo per tutto il personale.

**Se la ditta smarrisce il registro infortuni cosa deve fare?**

La ditta deve presentare il verbale di denuncia di smarrimento stilato dai Carabinieri o produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato in presenza del personale ASL addetto, oppure sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Contemporaneamente la ditta, dovrà provvedere a far vidimare un nuovo registro infortuni.

**Se la ditta cessa l'attività, quali procedure in merito al registro infortuni occorre ottemperare?**

Non esiste una procedura specifica, il registro infortuni va considerato come un qualsiasi altro documento amministrativo dell'azienda: va conservato per almeno 4 anni dall'ultima registrazione o dalla cessazione dell'attività.

**Quali infortuni vanno annotati sul registro?**

Tutti gli infortuni che comportano una assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento.

**La variazione della posizione Inail/PAT, comporta la vidimazione di un nuovo registro infortuni?**

No. Il registro è indipendente dalle posizioni INAIL.

**L'azienda con più unità locali, quanti registri infortuni deve avere?**

Nel caso in cui un'azienda abbia delle unità locali all'interno della stessa provincia, è sufficiente un solo registro (se viene effettuata la stessa attività lavorativa e se il datore di lavoro è lo stesso). Si consiglia di tenere presso le altre unità operative una fotocopia del registro infortuni aggiornato.

**La variazione della ragione/denominazione sociale, indirizzo della sede legale o della sede dell'unità produttiva comporta la vidimazione di un nuovo registro infortuni?**

No, fermo restando la partita IVA, ma necessita di voltura. L'azienda è tenuta a compilare il modulo di richiesta vidimazione/voltura registro infortuni, a versare i diritti sanitari pari a € 8,00, e recarsi presso una delle Segreterie S.Pre.S.A.L. con il registro infortuni: lo S.Pre.S.A.L. effettuerà la variazione sull'ultima pagina del registro.

**In caso di variazione della toponomastica da parte dell'Amministrazione Comunale?**

In tal caso lo S.Pre.S.A.L. effettuerà la variazione sull'ultima pagina del registro: recarsi presso la sede S.Pre.S.A.L. con il registro infortuni e copia della lettera del Comune (che dovrà poi essere conservata all'interno del registro). Non è necessario pagare i diritti sanitari.

**Nel caso di aziende o di enti con più unità produttive stabili (ad es. pubbliche amministrazioni, imprese di pubblici servizi, banche, supermercati.....), quanti registri devono essere vidimati?**

In tali casi, è sufficiente la vidimazione di un unico registro infortuni valido per tutte le unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa ASL, da custodirsi nella sede dove risiede il datore di lavoro o nella sede centrale dell'impresa, purché all'interno della stessa provincia. Nel caso di dislocazione in ASL diverse è opportuno informarsi presso l'altra ASL. Si consiglia di tenere presso le altre unità operative una fotocopia del registro infortuni aggiornato.

**Nel caso di imprese che svolgono attività di breve durata (indicativamente fino a 30 giorni lavorativi) e prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività di manutenzione di attrezzature ed impianti), quanti registri devono essere vidimati?**

Tali imprese devono vidimare un solo registro da custodirsi presso la sede legale dell'azienda, anche se la stessa si trovi fuori dal territorio di competenza dell'ASL, ma nello stesso ambito provinciale. (E' conveniente comunque sempre informarsi presso la ASL in cui si svolgono tali attività di breve durata). Si consiglia di tenere presso le altre unità operative una copia del registro infortuni aggiornato. Nel caso in cui i lavori siano dislocati oltre l'ambito provinciale, è opportuno vidimare un altro registro sentendo l'ASL di competenza.

#### **ALCUNI CASI PARTICOLARI:**

- Nel caso di **trasferimento di una azienda** il registro infortuni dovrà essere volturato indipendentemente dalla provenienza dell'Azienda (es. territorio ASL CN 2 o fuori regione)
- Nel caso di **apertura di una nuova unità operativa** nel territorio dell'ASL CN2:
  - mantenendo invariata la sede legale, **all'interno della provincia di Cuneo**, non sono necessarie formalità. Si veda a questo proposito la circolare della Regione Piemonte n. 5397/48/768 del 25/7/97. Si consiglia di tenere presso le altre unità operative una fotocopia del registro infortuni aggiornato.
  - nel caso in cui la sede legale sia **al di fuori della provincia di Cuneo**, sarà necessario vidimare un nuovo registro infortuni.
  - Nel caso di apertura/trasferimento di unità operativa o sede legale **al di fuori dell'ASL CN2** è consigliabile rivolgersi allo S.Pre.S.A.L. dell'ASL territorialmente competente per informazioni.